

Legge regionale 15 novembre 1988, n. 58.

**Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 29
«Interventi straordinari nel campo delle abitazioni civili».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 29, è autorizzata una integrazione del contributo regionale a favore dei singoli mutuatari da corrispondere dall'Istituto mutuante in 40 rate mensili a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge fino al completo esaurimento dell'importo messo a disposizione dell'articolo 9 della citata legge regionale 3 luglio 1984, n. 29, e quindi senza alcun ulteriore aggravio per il bilancio regionale.

Art. 2

1. Il Dirigente coordinatore del dipartimento per l'edilizia abitativa, con proprio decreto, procede a quantificare il beneficio integrativo attualizzato al tasso del 9% con conseguente modifica dei piani di ammortamento già redatti.

2. L'Istituto mutuante preleva l'importo corrispondente al beneficio integrativo dall'apposito conto corrente istituito con l'articolo 8 della citata legge regionale 3 luglio 1984, n. 29.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 novembre 1988

Bernini

**Dal procedimento di formazione della legge regionale
15 novembre 1988, n. 58**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Pierantonio Belcaro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 novembre 1987, n. 77/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 dicembre 1987, dove ha acquisito il n. 324 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 2^a in data 4 dicembre 1987;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 25 luglio 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Aldo Maganza, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 ottobre 1988, n. 3573;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 14 ottobre 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 14 novembre 1988, n. 13326/21804/15, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'edilizia abitativa (art. 2, comma 1, lr n. 58/1988).